

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pellame e recante modifica del regolamento n. 2658/S7 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 330 del 31 dicembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 aprile 1995, 2ª serie speciale)

A pagina 96, articolo 1, punto 7:

anziché: «Altre cosce di tacchini e di tacchine»,

leggi: «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)»;

a pagina 97, articolo 2, punto 1 lettera h):

anziché: «altri fusi di tacchini e di tacchine»,

leggi: «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)».

Rettifica del regolamento n. 3361/94 del Consiglio, del 29 dicembre 1994, che apre dei contingenti tariffari per l'Austria, la Finlandia e la Svezia

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 356 del 31 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 6 aprile 1995, 2ª serie speciale)

Pagina 80, allegato (Austria), ex capitolo 84, terza e quarta colonna:

anziché: « 28 859 | 37 000»,

leggasi: «106 855 | 137.000»;

pagina 81, allegato (Austria), quarta colonna:

anziché: «Currency
\$ 000»,

leggasi: «Currency
Schillings 000».

Rettifica del regolamento n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 363 del 31 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 6 aprile 1995, 2ª serie speciale)

A pagina 89, articolo 4, primo comma:

anziché: «... divisione CIEM VI b»,

leggi: «... divisione CIEM IV b»;

anziché: «... divisione CIEM VI c»,

leggi: «... divisione CIEM IV c».

pagina 90, articolo 9, punto i):

anziché: «regione 3»,

leggi: «regioni 1 e 2».